- STUDIO LEGALE -
Avv. Fortunato Niro - Avv. Walter Miceli - Avv. Fabio Ganci
Via Cecilia Deganutti n. 18 - ☎/Fax 04321500231
PEC: avvocato.niro@cnfpec.it
33100 - Udine

**TRIBUNALE DI GORIZIA - SEZIONE LAVORO**

**RICORSO EX ART. 414 CPC**

**CON RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE ALLA NOTIFICA EX ART. 151 C.P.C.**

Per

**BREGNANT Francesca**, nata ad Gorizia il 09.08.1963, CF BRGFNC63M49E098X

**CASSAN Deborah**, nata a Gorizia il 29.03.1971, CF CSSDRH71C69E098G

tutte rappresentate e difese, congiuntamente e disgiuntamente, per procure in calce al presente ricorso, dagli **Avv.ti Fortunato Niro**, C.F. NRIFTN66S30Z112A, PEC avvocato.niro@cnfpec.it, **Fabio Ganci**, C.F. GNCFBA71A01G273E, PEC fabioganci@pecavvpa.it, e **Walter Miceli**, C.F. MCLWTR71C17G273N, PEC waltermiceli@pecavvpa.it, elettivamente domiciliate in Udine alla Via Cecilia Deganutti n. 18 e che dichiarano espressamente di voler ricevere tutte le comunicazioni e notifiche riguardanti il procedimento *de quo* al seguente indirizzo **PEC: avvocato.niro@cnfpec.it** e/o al seguente numero di **Fax 04321500231**,

**RICORRENTI**

**CONTRO**

**MINISTERO DELLA ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA**, in persona del Ministro *pro tempore* (C.F. 80185250588);

**UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL FRIULI VENEZIA GIULIA**, in persona del Dirigente *pro tempore* (C.F. 80016740328);

**AMBITO TERRITORIALE DI GORIZIA**, in persona del Dirigente *pro tempore* (C.F.80007390935);

- **RESISTENTI**

**NONCHÉ NEI CONFRONTI DI**

tutti i docenti iscritti nelle classi concorsuali A043, A050 e A059 delle graduatorie ad esaurimento (GAE) valide e relative agli anni scolastici 2014/2015, 2015/2016, 2016/2017, ovvero vigenti per tali anni scolastici, di tutti gli Ambiti Territoriali Provinciali d'Italia, ossia di tutti i docenti che, in virtù e per effetto dell'inserimento dei ricorrenti nelle graduatorie ad esaurimento **dell'Ambito Territoriale di GORIZIA**, vigenti e relative al triennio AA.SS. 2014/2017, verrebbero scavalcati in graduatoria per punteggio degli odierni ricorrenti

- **POTENZIALI RESISTENTI**

**OGGETTO:** ***diritto dei ricorrenti ad essere inseriti nelle graduatorie aggiuntive (IV fascia) già costituite in coda alla III fascia delle graduatorie ad esaurimento valevoli per il triennio 2014/2017***

*****



Firmato Da: PETRACHI PINA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 6a658 - Firmato Da: NIRO FORTUNATO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 61bfb377ecfb5f02d83b14bce219f0f

**INDICE**


✓ **CONDIZIONE SOGGETTIVA DEI RICORRENTI**

✓ ***EXCURSUS* NORMATIVO SUL <u>SISTEMA DI RECLUTAMENTO</u> DEI DOCENTI:**

- L. 124/1999 e il doppio canale di reclutamento nella scuola pubblica;
- D.L. 255/2001 e l'articolazione delle fasce delle graduatorie permanenti;
- D.L. 97/2004 e l'inserimento degli abilitati SSIS nelle graduatorie in posizione subordinata ai docenti già inseriti nella prima e seconda fascia (fasce ad esaurimento);
- La configurazione ad esaurimento delle precedenti fasce come strumento per salvaguardare i diritti dei docenti abilitati con le procedure già realizzate, senza alcuna abrogazione del doppio canale di reclutamento;
- L'art. 4 della Legge n. 124/1999 e la disciplina delle supplenze sui posti vacanti;
- L'art. 5 del D.M. 131/2007 e la disciplina delle supplenze temporanee;
- Il sistema di reclutamento basato sulle graduatorie permanenti come *corpus normativo speciale autonomo* in grado d'individuare i docenti cui attribuire le cattedre e le supplenze secondo il criterio di merito (Corte Costituzionale, sentenza n. 41 del 2011).
- L. 296/2006, la trasformazione della terza fascia in graduatoria a esaurimento;
- D.L. 216/2011 e l'istituzione della IV fascia quale fascia aggiuntiva e subordinata alle precedenti fasce definite ad esaurimento;
- D.M. 572/2013 e lo scioglimento della riserva per i "congelati SSIS" abilitati con il TFA.

✓ **EXCURSUS NORMATIVO SUI <u>PERCORSI ABILITANTI SPECIALI.</u>**

- Legge n. 1074 del 6 dicembre 1971, istituzione di corsi abilitanti di durata annuale, gratuiti;
- Legge n. 477 del 30 luglio 1973, accesso alla carriera di insegnante ai soli docenti già in possesso della prescritta abilitazione e di una determinata anzianità di servizio;
- Legge n. 270 del 20 maggio 1982, sessione abilitante riservata per chi avesse un solo incarico di insegnamento prestato nell'anno scolastico 1980/1981;
- Legge n. 246 del 4 luglio 1988, che istituiva i primi corsi abilitanti riservati a tutti coloro che avessero prestato servizio per almeno un biennio (360 gg) nei sette anni precedenti.




Firmato Da: PETRACHI PINA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 6a658 - Firmato Da: NIRO FORTUNATO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 61bfb377ecfb5f02d83b14bce219f0f

- Legge n. 417 del 27 dicembre 1989, istituzione di un concorso abilitante per soli titoli;
- Legge n. 124 del 3 maggio 1999 (e le relative Ordinanze Ministeriali n. 153 del 1999, n. 247 del 1999 e n. 33 del 2000), requisiti per l'ammissione ai corsi abilitanti speciali;
- Legge n. 306 del 27 ottobre 2000 e la successiva Ordinanza Ministeriale n. 1 del 2 gennaio 2001, riapertura dei termini di partecipazione alle sessioni riservate;
- Legge n. 143 del 2004, e decreti attuativi n. 100, n. 85, n. 21 del 2005, pieno inserimento nelle allora graduatorie permanenti degli abilitati tramite corsi riservati;
- Legge n. 296 del 26 dicembre 2006, e la Legge n. 244 del 24 dicembre 2007, sistema di reclutamento dopo la chiusura delle SSIS (Scuole di specializzazione all'insegnamento secondario);
- Legge 244 del 2007, definizione della disciplina dei requisiti e delle modalità della formazione iniziale del personale docente;
- Regolamento ministeriale attuativo - D.M. n. 249/2010, disciplina dei requisiti e delle modalità della formazione iniziale degli insegnanti;
- Decreto dipartimentale n. 45 del 22 novembre 2013, attivazione, criteri di ripartizione e svolgimento effettivo dei PAS;
- Decreto n. 58/2013 art. 1, commi 1 e 3, nuovi requisiti di ammissione ai Percorsi Abilitanti Speciali.
- D.M. n. 81/2013 ed esclusione degli abilitati PAS dalle graduatorie ad esaurimento.

✓ **<u>LETTURA COSTITUZIONALMENTE ORIENTATA</u> DELL'ART. 1, COMMA 605, LETTERA C), DELLA LEGGE N. 296 DEL 27/12/2006, DELL'ART. 9, COMMA 20, DELLA LEGGE 12 LUGLIO 2011, N. 106 E DELL'ART. 14, COMMA 2-*TER*, DELLA LEGGE 24 FEBBRAIO 2012 N. 14.**

✓ ***<u>IN SUBORDINE</u>* ILLEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE DELLA IV FASCIA DELLE GRADUATORIE E DEGLI ATTI NORMATIVI PRESUPPOSTI** (ART. 1, COMMA 605, LETT. C), DELLA LEGGE 27 DICEMBRE 2006, N. 296; ART. 9, COMMA 20, DELLA LEGGE 12 LUGLIO 2011, N. 106; ART. 14, COMMA 2-*TER*, DELLA LEGGE 24 FEBBRAIO 2012, N. 14), OVE INTESI COME CODIFICAZIONE LEGISLATIVA DELLA **QUARTA FASCIA QUALE ARTICOLAZIONE INTERNA ALLE UNITARIE GRADUATORIE AD**



Firmato Da: PETRACHI PINA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 6a658 - Firmato Da: NIRO FORTUNATO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 61bfb377ecfb5f02d83b14bce219f0f

**ESAURIMENTO RISERVATA AD UN NUMERO CHIUSO DI DOCENTI ABILITATI SECONDO LE MEDESIME PROCEDURE** PREVISTE PER I DOCENTI GIÀ INSERITI IN TERZA FASCIA**, IN RELAZIONE ALLA:**

A. **VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 3, 51 E 97 DELLA COSTITUZIONE, COSÌ COME RECEPITI DALL'ART. 2 DELLA LEGGE N. 124/1999 E DALL'ART. 401 DEL T.U. 297/94,** OSSIA DELLE NORME CHA HANNO SANCITO IL **PRINCIPIO MERITOCRATICO** QUALE UNICO CRITERIO PER L'ASSUNZIONE DEGLI INSEGNANTI DELLA SCUOLA PUBBLICA.

B. **VIOLAZIONE DELLA CLAUSOLA 5 DELL'ACCORDO QUADRO ALLEGATO ALLA DIRETTIVA UE 1999/70** IN CONNESSIONE CON GLI ARTICOLI 11 E 117, PRIMO COMMA, DELLA COSTITUZIONE ITALIANA, NONCHÉ DELL'ARTICOLO 177 DEL TRATTATO CEE**.**

C. **VIOLAZIONE DELL'ART. 3 E 97 COST. - ECCESSO DI POTERE PER ILLOGICITÀ MANIFESTA, MANIFESTA INGIUSTIZIA E DISPARITÀ DI TRATTAMENTO – VIOLAZIONE DEI PRECETTI DI LOGICA E RAZIONALITÀ.**

**********

✓ **CONDIZIONE SOGGETTIVA DEI RICORRENTI.**

Le odierne ricorrenti - tutti in servizio con contratti di lavoro a tempo determinato nelle scuole dell'AT di Gorizia - sono **docenti precari abilitati all'insegnamento in seguito al superamento dell'esame finale dei Percorsi Abilitanti Speciali, in sigla PAS** - derivanti direttamente dai Tirocini Formativi Attivi (in sigla TFA) istituiti con Decreto del 25 marzo 2013, n. 81 – Regolamento del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, pubblicato il 4 luglio 2013 nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica - IV serie speciale - "Concorsi ed esami", recante modifiche al Decreto Ministeriale 10 settembre 2010, n. 249, concernente: «*Definizione della disciplina dei requisiti e delle modalità della formazione iniziale degli insegnanti della scuola dell'infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di primo e secondo grado, ai sensi dell'articolo 2, comma 416, della legge 24 dicembre 2007, n. 244*».

I predetti percorsi abilitanti sono stati successivamente regolamentati con Decreto del Direttore Generale del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca n. 58, pubblicato il 30 luglio 2013 nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica - IV serie speciale - "Concorsi ed esami" e con Decreto dipartimentale n. 45 del 22 novembre 2013 concernente l'attivazione, i criteri di ripartizione e lo svolgimento effettivo dei PAS.



Firmato Da: PETRACHI PINA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 6a658 - Firmato Da: NIRO FORTUNATO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 61bfb377ecfb5f02d83b14bce219f0f

Ai sensi dell'art. 1, commi 1 e 3, del citato Decreto n. 58/2013 sono ammessi alla frequenza dei corsi abilitanti speciali i soli docenti che abbiano prestato, a decorrere dall'a.s. 1999/2000 e fino all'a.s. 2012/2013 incluso, **almeno tre anni di servizio**.

*

In sede di aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento per il triennio 2014/2017 ai sensi del D.M. 235 del 1 aprile 2014, i ricorrenti hanno presentato domanda di inserimento nelle graduatorie ad esaurimento (GAE) all'Ufficio Scolastico Provinciale del Friuli Venezia Giulia, Ambito territoriale per la Provincia di Gorizia, ma le stesse non sono state accetate tant'è che risultano inseriti soltanto nella II° fascia delle graduatorie di Circolo e di Istituto, ossia nelle graduatorie utilizzabili soltanto per il conferimento delle supplenze brevi e non per l'assunzione e tempo indeterminato, come si evince dal decreto di pubblicazione e dalle graduatorie allegate

I ricorrenti, quindi, **pur avendo ottenuto l'abilitazione con i suddetti percorsi speciali e pur avendo insegnato per molti anni su posti vacanti in organico di diritto**, **non sono stati inseriti nelle graduatorie provinciali dei docenti abilitati previste dall'articolo 401 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 e successive modificazioni,** ossia nelle graduatorie **valide per le assunzioni a tempo indeterminato.**

**Le disposizioni di cui si chiede la disapplicazione, infatti, non contemplano, per gli aspiranti in possesso dei requisiti dei ricorrenti, la possibilità di inserimento nelle graduatorie permanenti aggiuntive (IV fascia) già costituite in coda alla III fascia delle graduatorie ad esaurimento e utilizzabili per l'assunzione sul 50% dei posti vacanti e disponibili.**

*

Il MIUR, non ha concesso loro l'inserimento nemmeno **nelle procedure di scioglimento della riserva di cui al D.M. 325/2015 in favore di quei soggetti che hanno conseguito il titolo abilitativo entro il 30.06.2015, avrebbe potuto e dovuto porre rimedio alla gravissima ingiustizia subita dai ricorrenti concedendo agli stessi la possibilità di inserimento nella fascia aggiuntiva delle graduatorie (IV fascia)** già costituita in coda alla III fascia delle graduatorie ad esaurimento di cui all'articolo 1, comma 605, della legge 27 dicembre 2006, n. 296; e ciò in quanto, lo ripetiamo, i ricorrenti sono tutti docenti con abilitazione all'insegnamento riconosciuta dallo stesso MIUR nel percorso abilitante dei PAS.

**Da qui si rende inevitabile l'odierna azione giudiziaria**.



Firmato Da: PETRACHI PINA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 6a658 - Firmato Da: NIRO FORTUNATO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 61bfb377ecfb5f02d83b14bce219f0f

Si allega tabella esplicativa della condizione soggettiva di ciascun ricorrente

| Ricorrente | Classe/i concorsuale/i di abilitazione/i | Conseguita/e presso l'Università | Data di conseguimento | Ambito Territoriale Provinciale in cui si chiede l'inserimento in graduatoria/e |
|---|---|---|---|---|
| Bregnant Francesca | A059 | Trieste | 08.07.2014 | GORIZIA |
| Cassan Deborah | A043 e A050 | Udine | 28.07.2014 | GORIZIA |

Al fine di dare completezza alle argomentazioni trattate nel presente ricorso e, quindi per rendere evidenti le ragioni d'illegittimità dei provvedimenti oggi impugnati, occorre una **preliminare ricostruzione del quadro normativo vigente in materia di reclutamento e di formazione iniziale** degli insegnanti della scuola pubblica.

✓ ***EXCURSUS* NORMATIVO SUL SISTEMA DI RECLUTAMENTO DEI DOCENTI.**

- **L. 124/1999 E IL DOPPIO CANALE DI RECLUTAMENTO NELLA SCUOLA PUBBLICA;**
- **D.L. 255/2001 E L'ARTICOLAZIONE DELLE FASCE DELLE GRADUATORIE PERMANENTI;**
- **D.L. 97/2004 E L'INSERIMENTO DEGLI ABILITATI SSIS NELLE GRADUATORIE IN POSIZIONE SUBORDINATA AI DOCENTI GIÀ INSERITI NELLA PRIMA E SECONDA FASCIA (FASCE AD ESAURIMENTO).**
- **LA CONFIGURAZIONE AD ESAURIMENTO DELLE PRECEDENTI FASCE COME STRUMENTO PER SALVAGUARDARE I DIRITTI DEI DOCENTI ABILITATI CON LE PROCEDURE GIÀ REALIZZATE, SENZA ALCUNA ABROGAZIONE DEL DOPPIO CANALE DI RECLUTAMENTO.**

## PRELIMINARMENTE SULLA GIURISDIZIONE DEL GIUDICE DEL LAVORO

Nessun dubbio può sussistere sul fatto che la giurisdizione dell'attuale controversia sia da individuarsi in capo al giudice ordinario, in funzione di giudice del lavoro.

Esiste, infatti, un consolidato orientamento della Cassazione e del Consiglio di Stato secondo il quale, a seguito della trasformazione delle graduatorie relative ai singoli concorsi in graduatorie permanenti (oggi ad esaurimento), dove sono inclusi tutti gli aspiranti docenti in possesso di abilitazione, è mutata la posizione giuridica soggettiva delle persone inserite nelle graduatorie stesse. Tale posizione è divenuta di "diritto soggettivo" poiché concerne una "pretesa" (all'inserimento in



Firmato Da: PETRACHI PINA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 6a658 - Firmato Da: NIRO FORTUNATO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 61bfb377ecfb5f02d83b14bce219f0f

graduatoria) i cui "fatti costitutivi" corrispondono al possesso di un titolo ottenuto nei modi di legge.

Si citano i precedenti giurisprudenziali a sostegno di tale tesi in ordine cronologico decrescente:

- **Consiglio di Stato, Sez. VI, n. 5794 del 24.11.2014** "*In presenza di graduatorie permanenti ad esaurimento per insegnanti, non viene in rilievo una procedura concorsuale in quanto si tratta di* ***inserimento in graduatoria di coloro che sono in possesso di determinati requisiti****, anche sulla base della pregressa partecipazione a concorsi,* ***in una graduatoria preordinata al conferimento di posti che si rendono via via disponibili****, con la conseguenza che è esclusa comunque ogni tipologia di attività autoritativa sulla base di valutazioni discrezionali (Riforma della sentenza del T.a.r. Lazio, Roma, sez. III-bis, 23 aprile 2014, n. 4414).*
- **Cassazione Civile a Sezioni Unite, Ordinanza n. 16756 del 23.7.2014** "*In tema di graduatorie permanenti del personale della scuola,* ***con riferimento alle controversie promosse per l'accertamento del diritto al collocamento in graduatoria ai sensi del D. Lgs. 16 aprile 1994, n. 297****, e successive modificazioni,* ***la giurisdizione spetta al giudice ordinario****, venendo in questione determinazioni assunte con la capacità e i poteri del datore di lavoro privato (art. 5 del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165),* ***di fronte alle quali sono configurabili diritti soggettivi****, avendo la pretesa ad oggetto la conformità a legge degli atti di gestione della graduatoria utile per l'eventuale assunzione, e non potendo configurarsi l'inerenza a procedure concorsuali - per le quali l' art. 63 del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, mantiene la giurisdizione del giudice amministrativo -, in quanto trattasi, piuttosto, dell'inserimento di coloro che sono in possesso di determinati requisiti in una graduatoria preordinata al conferimento di posti che si rendano disponibili. (Regola giurisdizione)";*
- **TAR Lazio, Roma, Sez. III *Bis*, n. 4337 del 19.4.2014** "*Non è ricompresa nella nozione di concorso ai sensi dell'art. 63, c. 4, D.Lgs. 165/2001 la fattispecie, delineata in materia scolastica dall' art. 401 D.Lgs. 297/1994,* ***caratterizzata dall'inserimento in apposite graduatorie permanenti (oggi ad esaurimento) dei docenti che sono in possesso di determinati requisiti*** *(anche derivanti dalla partecipazione a concorsi),* ***la quale è preordinata al conferimento delle cattedre che si rendono mano a mano disponibili;*** *infatti l'assenza di un bando, di una procedura di valutazione e, soprattutto, dell'atto di approvazione, colloca le procedure così articolate fuori dall'ambito concorsuale, ricomprendendole tra gli atti di*



Firmato Da: PETRACHI PINA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 6a658 - Firmato Da: NIRO FORTUNATO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 61bfb377ecfb5f02d83b14bce219f0f

*gestione del rapporto di lavoro, di fronte ai quali* ***sono configurabili soltanto diritti soggettivi, con conseguente giurisdizione del Giudice Ordinario*** *sulle controversie concernenti l'inserimento e la collocazione in graduatoria degli insegnanti che aspirano all'assunzione."*

- **Consiglio di Stato, Sez. VI, n. 5953 del 11.12.2013** "*Esulano dalla giurisdizione del giudice amministrativo, per rientrare in quella* ***del giudice ordinario****, le controversie aventi ad oggetto* ***il coretto inserimento nelle graduatorie ad esaurimento per il conferimento d'incarichi a tempo determinato ed indeterminato*** *del personale amministrativo, tecnico e ausiliario della scuola (personale ATA). Al di là del petitum formale, infatti, la pretesa fatta valere si configura come situazione giuridica intrinseca al rapporto di lavoro, rispetto alla quale l'Amministrazione esercita poteri negoziali e non poteri amministrativi, né si verte in materia di procedure concorsuali (riforma T.A.R. Lazio Roma, Sezione III bis, n. 5376/2013)*"[1].

*

Si osserva, inoltre, **con il presente ricorso viene** chiesto **l'accertamento incidentale della illegittimità e la conseguente disapplicazione delle graduatorie** ad esaurimento nella parte in cui, **non contemplando il nominativo delle ricorrenti, le escludono dalla possibilità di essere individuate quale destinatarie di un contratto a tempo indeterminato.**

Tale prospettazione è in perfetta corrispondenza anche con quanto previsto dallo stesso **D.M. 235/2015** di aggiornamento delle graduatorie per il periodo 2014/2017, che all'art. **11, comma 6,** stabilisce "***La giurisdizione in materia di graduatorie ad esaurimento è devoluta al giudice ordinario in funzione del Giudice del lavoro***".

* * *

**Ai sensi dell'art. 399 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 l'accesso ai ruoli del personale docente avviene per il 50 per cento dei posti mediante**

[1] **Sull'argomento si possono segnalare numerose altre pronunce; solo per citarne alcune**: Cassazione Civile a Sezioni Unite, Ordinanza n. 4288 del 21.2.2013, TAR Lazio, Roma, Sez. III Bis, n. 122 del 9.1.2013, TAR Lazio, Roma, Sez. III BIS n. 123 del 9.1.2013, TAR Piemonte, Torino, Sez. II n. 890 del 25.7.2012, TAR Veneto, Venezia, Sez. III n. 813 del 14.6.2012, Cons. Giustizia Amm. Sic. n. 865 del 21.11.2011, Consiglio di Stato, Adunanza Plenaria, n. 11 del 12.7.2011, Cassazione Civile, Sezioni Unite, Ordinanza n. 3132 del 08.02.2011, Cassazione Civile, Sezioni Unite, Ordinanza n. 22805 del 10.11.2010, Cassazione Civile, Sezioni Unite n. 17466 del 28.7.2009, Cassazione Civile, Sezioni Unite, Ordinanze n. 4296, n. 4295, 4294, 4293, 4292, 4291 4290, 4289, 4288, 4287 del 29.01.2013.



Firmato Da: PETRACHI PINA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 6a658 - Firmato Da: NIRO FORTUNATO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 61bfb377ecfb5f02d83b14bce219f0f

**concorsi** per titoli ed esami **e, per il restante 50 per cento attingendo alle graduatorie permanenti provinciali.**

**Le graduatorie provinciali sono articolate in 3 fasce**, graduate a seconda dei requisiti posseduti dagli aspiranti: **PRIMA FASCIA**, riservata, ai sensi dell'art. 401 del D. Lgs. 297/1994 (come sostituito dall'art. 1 della L. 124/1999), ai **docenti già inseriti nelle graduatorie dei soppressi concorsi per soli titoli**; **SECONDA FASCIA**, costituita dai docenti che, alla data di entrata in vigore della legge 124/1999 (25 maggio 1999), **possedevano i requisiti per partecipare ai soppressi concorsi per soli titoli**; **TERZA FASCIA**, numericamente più cospicua, costituita dai docenti che abbiano superato le prove di un precedente concorso per titoli ed esami anche a soli fini abilitativi (come i precedenti) e a quelli che fossero inseriti, alla data di entrata in vigore della L. 124/1999, in una graduatoria per l'assunzione del personale non di ruolo. **In quest'ultima fascia sono stati inseriti, nel tempo, tutti gli aspiranti abilitatisi secondo le nuove procedure di formazione iniziale degli insegnanti (SSIS, COBASLID, Scienze Formazione Primaria, etc.).**

Occorre precisare che la **terza fascia della graduatoria** è stata costituita come **fascia aperta** (cioè **periodicamente integrabile** con in i nuovi abilitati) **e subordinata alla prima e alla seconda fascia** (composta rispettivamente dai docenti già inseriti nelle graduatorie dei soppressi concorsi per soli titoli e dai docenti che possedevano i vecchi requisiti per partecipare ai soppressi concorsi per soli titoli), **configurate invece come fasce ad esaurimento**, ossia **chiuse e non integrabili con nessun nuovo ingresso.**

E, infatti, ai sensi dell'**art. 401, comma 2, del Testo Unico**: ***"[...] le procedure per l'aggiornamento e l'integrazione delle graduatorie permanenti*** *sono improntate a principi di semplificazione e snellimento dell'azione amministrativa* ***salvaguardando comunque le posizioni di coloro che sono già inclusi in graduatoria. [...]".***

**Inoltre, ai sensi del comma 5 del citato articolo:** ***"[...] Le graduatorie permanenti sono utilizzabili soltanto dopo l'esaurimento delle corrispondenti graduatorie*** *compilate ai sensi dell'articolo 17 del decreto-legge 3 maggio 1988, n. 140, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 luglio 1988, n. 246, e trasformate in graduatorie nazionali dall'articolo 8-*bis *del decreto-legge 6 agosto 1988, n. 323, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 ottobre 1988, n. 426, nonché delle graduatorie provinciali di cui agli articoli 43 e 44 della legge 20 maggio 1982, n. 270* ***[...]".***



Firmato Da: PETRACHI PINA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 6a658 - Firmato Da: NIRO FORTUNATO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 61bfb377ecfb5f02d83b14bce219f0f

**Tale clausola di salvaguardia, invero, ha comportato la *"blindatura"* della prima e della seconda fascia della graduatoria,** non permeabili a nuovi inserimenti e, per questo, configurate come **fasce ad esaurimento riservate agli aspiranti in possesso dei requisiti richiesti dalle norme previgenti** per la partecipazione ai soppressi concorsi per soli titoli alla data di entrata in vigore della predetta legge n. 124 del 1999.

L'entrata in vigore della **legge n. 124 del 1999, con il doppio canale di reclutamento ivi previsto, dunque,** ha comportato la **necessaria creazione di una terza fascia delle graduatoria**, **subordinata** alle prime due, ma configurata come **fascia aperta a tutti gli aspiranti** che **avessero comunque conseguito l'abilitazione[2].**

*

Quanto appena riferito sulla genesi storica delle tre fasce delle graduatorie di cui trattasi, dunque, rende evidente che **LA CONFIGURAZIONE AD ESAURIMENTO**, **già operata dalla legge 124/1999 per le prime due fasce di tali graduatorie**, **DEVE ESSERE INTESA COME mera volontà del Legislatore di salvaguardare i diritti dei docenti abilitati con le procedure finora realizzate**; **E NON COME abrogazione o deroga del doppio canale di reclutamento**, il cui **naturale corollario è la creazione di una fascia subordinata in cui possano confluire tutti i nuovi abilitati e tutti i nuovi docenti risultati idonei nei successivi concorsi.**

***

- **L'ART. 4 DELLA LEGGE N. 124/1999 E LA DISCIPLINA DELLE SUPPLENZE SUI POSTI VACANTI;**
- **L'ART. 5 DEL D.M. 131/2007 E LA DISCIPLINA DELLE SUPPLENZE TEMPORANEE.**

**L'art. 4 della Legge n. 124/1999** detta, poi, la **disciplina delle supplenze** sia per il personale docente sia per il personale amministrativo, tecnico e ausiliario e, in particolare, i commi 1, 2, 3 e 6 stabiliscono:

***1**. Alla copertura delle cattedre e dei posti di insegnamento che risultino effettivamente vacanti e disponibili entro la data del 31 dicembre e che rimangano prevedibilmente tali per l'intero anno scolastico, qualora non sia possibile provvedere*

[2] Il carattere subordinato di tale fascia è stato ribadito dall'art. 1, commi 3 e 3–bis, del D.L. n. 97/2004, infine, nel testo convertito nella L. n. 143/2004, a norma del quale: Art. 3: L'abilitazione conseguita presso le scuole di specializzazione all'insegnamento secondario (SSIS) costituisce **titolo di accesso solo ai fini dell'inserimento nell'ultimo scaglione** delle graduatorie permanenti di cui al comma 1.



Firmato Da: PETRACHI PINA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 6a658 - Firmato Da: NIRO FORTUNATO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 61bfb377ecfb5f02d83b14bce219f0f

*con il personale docente di ruolo (…), si provvede mediante il conferimento di supplenze annuali, in attesa dell'espletamento delle procedure concorsuali per l'assunzione di personale docente di ruolo.*

***2**. Alla copertura delle cattedre e dei posti di insegnamento non vacanti che si rendano di fatto disponibili entro la data del 31 dicembre e fino al termine dell'anno scolastico si provvede mediante il conferimento di supplenze temporanee fino al termine delle attività didattiche. (…).*

***3**. Nei casi diversi da quelli previsti ai commi 1 e 2 si provvede con supplenze temporanee.* ***6. Per il conferimento delle supplenze annuali e delle supplenze temporanee sino al termine delle attività didattiche si utilizzano le graduatorie permanenti di cui all'articolo 401 del testo unico, come sostituito dal comma 6 dell'articolo 1 della presente legge.***

*

**Quanto alle supplenze temporanee** (cioè alle **supplenze per sostituire personale momentaneamente assente per malattia, infortunio**, ecc.), **si provvede attingendo dalle graduatorie d'istituto (ART. 5 DEL D.M. 131/2007), ossia dalle graduatorie in cui sono stati relegati i ricorrenti nonostante gli stessi ormai da anni insegnino su posti vacanti in organico di diritto.**

***

- **IL SISTEMA DI RECLUTAMENTO BASATO SULLE GRADUATORIE PERMANENTI COME *CORPUS NORMATIVO SPECIALE AUTONOMO* IN GRADO D'INDIVIDUARE I DOCENTI CUI ATTRIBUIRE LE CATTEDRE E LE SUPPLENZE SECONDO IL CRITERIO DI MERITO (CORTE COSTITUZIONALE, SENTENZA N. 41 DEL 2011).**

Il descritto quadro normativo rappresenta un insieme di fonti che valgono, per la loro completezza, organicità e funzionalizzazione, a costituire un ***corpus speciale autonomo* disciplinante la materia del reclutamento.**

Da questo articolato normativo emerge, innanzitutto, che **il legislatore ha mantenuto, per quanto attiene il reclutamento del personale, il c.d. sistema del doppio canale** in virtù del quale **l'accesso ai ruoli avviene per il 50 per cento dei posti mediante concorso per titoli ed esami** (D. Lgs. n. 297 del 1994, art. 399) e**, per il restante 50 per cento, attingendo dalle graduatorie permanenti** (D. Lgs. n. 297 del 1994, art. 400 cit.).

**Scopo di tali graduatorie permanenti** è quello precipuo, **come rilevato dalla Corte Costituzionale nella sentenza n. 41 del 2011**, **d'individuare i docenti da**



Firmato Da: PETRACHI PINA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 6a658 - Firmato Da: NIRO FORTUNATO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 61bfb377ecfb5f02d83b14bce219f0f

**assumere a tempo indeterminato secondo un criterio rigidamente meritocratico**[3]**.**

**La graduatoria permanente svolge anche l'altra importante funzione di essere l'unica fonte per il conferimento delle supplenze annuali e fino al termine delle attività didattiche su posti vacanti in organico**, qualora non sia possibile provvedere alla copertura provvisoria della cattedra o dei posti di insegnamento, con il personale docente di ruolo.

In questo modo **gli insegnanti confluiti nelle graduatorie permanenti**, se non assunti nel contingente del 50% dei posti assegnabili, **nella attesa di espletare un prossimo concorso** ovvero di essere assunti per scorrimento della graduatoria permanente, **hanno la possibilità di acquisire professionalità attraverso le supplenze e di maturare punteggio di servizio, utile per la progressione nella suddetta graduatoria, cui è correlata l'immissione in ruolo ex art. 399 del T.U. di cui al D. Lgs. n. 297 del 1994 più volte citato.**

Dal complesso delle disposizioni sopra esaminate emerge, dunque, che, a legislazione vigente in materia di reclutamento degli insegnanti della scuola pubblica, gli **insegnanti abilitati sono utilizzabili con supplenze annuali sui posti vacanti e disponibili soltanto perché**, **acquisendo punteggio di servizio, possono avanzare di posizione in graduatoria e, in tal modo, maturare un'aspettativa giuridicamente rilevante all'assunzione per scorrimento di tali graduatorie**.

***

- **L. 296/2006: LA TRASFORMAZIONE DELLA TERZA FASCIA IN GRADUATORIA A ESAURIMENTO.**

**La lettera c) dell'art. 1, comma 605, della legge 296/2006**, contenente **misure di stabilizzazione del personale precario** della scuola, ha previsto la *"[…] definizione di un piano triennale per l'assunzione a tempo indeterminato di personale docente per gli anni 2007-2009, (…), per complessive 150.000 unità, al fine di* ***dare adeguata soluzione al fenomeno del precariato storico*** *e di evitarne la ricostituzione, di stabilizzare e rendere più funzionali gli assetti scolastici, di attivare* ***azioni tese ad abbassare l'età media del personale docente.*** *(…).*

[3] La Corte Costituzionale nella sentenza n. 41/2001 ha infatti precisato: "***Dal quadro normativo sopra riportato si evince che la scelta operata dal legislatore con la legge n. 124 del 1999, istitutiva delle graduatorie permanenti,*** è ***quella di individuare i docenti cui attribuire le cattedre e le supplenze secondo il criterio del merito"***



Firmato Da: PETRACHI PINA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 6a658 - Firmato Da: NIRO FORTUNATO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 61bfb377ecfb5f02d83b14bce219f0f

*Contestualmente all'applicazione del piano triennale, il Ministro della pubblica istruzione realizza un'attività di monitoraggio sui cui risultati, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, riferisce alle competenti Commissioni parlamentari, anche* ***al fine di individuare nuove modalità di formazione e abilitazione e di innovare e aggiornare gli attuali sistemi di reclutamento del personale docente, nonché di verificare, al fine della gestione della fase transitoria, l'opportunità di procedere a eventuali adattamenti in relazione a quanto previsto nei periodi successivi****. Con effetto dalla data di entrata in vigore della presente legge* ***le graduatorie permanenti*** *di cui all'articolo 1 del decreto-legge 7 aprile 2004, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 giugno 2004, n. 143,* ***sono trasformate in graduatorie ad esaurimento.***

L'art. 1, comma 605, della legge 296/2006, dunque, con il dichiarato intento di "**dare adeguata soluzione al fenomeno del precariato storico**", ha trasformato ***anche*** la terza fascia delle graduatorie in graduatoria ad esaurimento, **escludendo (ma solo in linea di principio, come vedremo) la possibilità di nuovi inserimenti**, così come successivamente **ribadito dall'art. 9, comma 20, della legge 12 luglio 2011, n. 106, nonché dall'art. 14, comma 2-*ter*, della legge 24 febbraio 2012, n. 14**.

La suddetta disposizione legislativa, dunque, ha definito **la terza fascia delle graduatorie come graduatoria "a esaurimento" proprio perché, a decorrere dal 2007, non sarebbe stato più consentito l'inserimento di nuovi aspiranti candidati prima dell'immissione in ruolo dei già inseriti, per i quali è stato previsto un piano pluriennale di assunzione a tempo indeterminato**.

La Legge finanziaria n. 296/06, dunque, ha inteso semplicemente determinare **la chiusura a inserimenti di nuovi abilitati *nella terza fascia* della graduatoria**.

E, invero, la locuzione usata dal legislatore, facendo **specifico riferimento** alla possibilità di un ingresso *ex novo*, ulteriore e definitivo, nella **terza fascia** delle graduatorie, **non può essere piegata – se non sulla base di un'arbitraria estensione del suo significato – al punto da coglierví un'abrogazione del doppio canale di reclutamento per i docenti abilitati dopo la suddetta conformazione ad esaurimento della terza fascia**.

***

- **IL D.L. 216/2011 E L'ISTITUZIONE DELLA IV FASCIA COME CONFERMA DEL DOPPIO CANALE DI ASSUNZIONE INTESO QUALE *CORPUS NORMATIVO SPECIALE* DISCIPLINANTE LA MATERIA DEL RECLUTAMENTO NELLA SCUOLA PUBBLICA.**



Firmato Da: PETRACHI PINA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 6a658 - Firmato Da: NIRO FORTUNATO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 61bfb377ecfb5f02d83b14bce219f0f

La **perdurante vigenza del doppio canale di reclutamento**, il cui **naturale corollario – lo ripetiamo - è la creazione di una fascia subordinata in cui possano confluire tutti i nuovi abilitati e tutti i nuovi docenti risultati idonei nei successivi concorsi, è stata confermata dalla legge n. 14 del 24 febbraio 2012**, di conversione del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216.

Tale legge ha introdotto la **norma di cui all'articolo 14, comma 2-*ter*,** ai sensi della quale *"Fermo restando che **le graduatorie ad esaurimento** di cui all'articolo 1, commi 605, lettera c), e 607, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, **restano chiuse**, limitatamente ai **docenti che hanno conseguito l'abilitazione** dopo aver frequentato i corsi biennali abilitanti di secondo livello ad indirizzo didattico (COBASLID), il secondo e il terzo corso biennale di secondo livello finalizzato alla formazione dei docenti di educazione musicale delle classi di concorso 31/A e 32/A e di strumento musicale nella scuola media della classe di concorso 77/A, nonché i corsi di laurea in scienze della formazione primaria negli anni accademici 2008-2009, 2009- 2010 e 2010-2011, **è istituita una fascia aggiuntiva alle predette graduatorie**".*

*

Non può certo sfuggire **l'analogia esistente tra:**

a. **L'ENTRATA IN VIGORE DELLA LEGGE N. 124 DEL 1999**, **con** la conseguente **definizione ad esaurimento delle prime due fasce** delle graduatorie **(a salvaguardia dei percorsi di abilitazione già intrapresi** secondo la previgente disciplina) e la **creazione di una fascia aggiuntiva e subordinata (la terza)** in cui far confluire tutti i nuovi aspiranti abilitati o idonei nei concorsi in via di svolgimento.
b. **E L'ENTRATA IN VIGORE DELL'ART. 1, COMMA 605, DELLA L. 296/2006**, IN COMBINATO DISPOSTO CON L'**ARTICOLO 14, COMMA 2-*TER*, DEL D.L. 216/2011,** CON la correlata **definizione ad esaurimento della terza fascia** delle graduatorie **(a salvaguardia dei percorsi di abilitazione già intrapresi** secondo la previgente disciplina) e la **creazione di una fascia aggiuntiva e subordinata (la quarta)** in cui **far confluire tutti i nuovi aspiranti abilitati o idonei** nei concorsi in via di svolgimento.

In tal senso, l'espressione *"**Fermo restando che le graduatorie ad esaurimento** di cui all'articolo 1, commi 605, lettera c), e 607, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, **restano chiuse**",* contenuta nel **D.L. 216/2011,** non può che essere intesa come volontà di ***"BLINDARE"* SOLTANTO LA TERZA**



Firmato Da: PETRACHI PINA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 6a658 - Firmato Da: NIRO FORTUNATO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 61bfb377ecfb5f02d83b14bce219f0f

**FASCIA della graduatoria**, e ciò proprio per **realizzare il precetto normativo di cui all'art. 401, comma 2, del Testo Unico,** secondo cui ***"[...] le procedure per l'aggiornamento e l'integrazione delle graduatorie*** *sono improntate a principi di semplificazione e snellimento dell'azione amministrativa* ***salvaguardando comunque le posizioni di coloro che sono già inclusi in graduatoria. [...]".***

*

**Si noti, inoltre, che la CHIUSURA DELLE FASCE PREGRESSE (cioè la loro definizione ad esaurimento) e la CREAZIONE DI UNA FASCIA SUBORDINATA E APERTA è sempre avvenuta in correlazione con la riforma dei sistemi di formazione iniziale.** I criteri relativi all'istituzione della scuola di specializzazione per l'insegnamento nelle scuole secondarie, infatti, sono stati recati dall'art. 4 del **D.M. 26 maggio 1998**, mentre la **Legge n. 244/2007** ha previsto un regolamento per la disciplina dei requisiti e delle modalità della formazione iniziale, poi scaturito nella previsione dei TFA.

Tali **modifiche delle procedure di formazione iniziale**, inoltre, si sono sempre accompagnate all'indizione di **procedure concorsuali riservate ai docenti abilitati secondo le vecchie regole**:

- **concorso a cattedre di cui ai DD.DD.GG. del 31.3.1999 e del 1.4.1999;**
- **nuovo concorso di cui al D.D.G. n. 82 del 24 settembre 2012.**

*

Tutto ciò considerato, a nessuno può sfuggire che **l'elencazione normativa dei docenti che hanno titolo all'inserimento nella quarta fascia delle graduatoria** (*docenti che hanno conseguito l'abilitazione dopo aver frequentato i corsi biennali abilitanti di secondo livello ad indirizzo didattico (COBASLID), il secondo e il terzo corso biennale di secondo livello finalizzato alla formazione dei docenti di educazione musicale delle classi di concorso 31/A e 32/A e di strumento musicale nella scuola media della classe di concorso 77/A, nonché i corsi di laurea in scienze della formazione primaria negli anni accademici* ***2008-2009, 2009- 2010 e 2010-2011****)* è **meramente ricognitiva di TUTTE le procedure di abilitazioni avviate dopo l'ingresso in graduatoria:**

- **dei docenti che avevano frequentato il IX ciclo SSIS o i corsi biennali abilitanti di secondo livello ad indirizzo didattico (COBASLID), attivati nell'anno accademico 2007/2008** (ai sensi dell'articolo 5-*bis* del decreto-legge 1 settembre 2008, n. 137).



Firmato Da: PETRACHI PINA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 6a658 - Firmato Da: NIRO FORTUNATO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 61bfb377ecfb5f02d83b14bce219f0f

- **dei docenti iscritti nell'anno accademico 2007/2008 al corso di laurea in scienze della formazione primaria e ai corsi quadriennali di didattica della musica** (ai sensi del comma 3 del suddetto articolo 5-*bis* del decreto-legge 1 settembre 2008, n. 137)[4].

In altri termini, l'**articolo 14, comma 2-*ter*, del D.L. 216/2011 ha consentito l'inserimento nella fascia aggiuntiva per TUTTI i docenti che avevano conseguito l'abilitazione DOPO la trasformazione delle graduatorie da permanenti ad esaurimento**.

**Lo sbocco naturale di ogni percorso di abilitazione nelle graduatorie per cui è causa, seppure in fascia aggiuntiva, con tutta evidenza, ha lo scopo di rispettare il collegamento esistente tra il sistema di formazione iniziale e il sistema di reclutamento basato sul doppio canale e, quindi, anche sullo scorrimento delle graduatorie degli idonei e degli abilitati.**

È del pari evidente che **tale norma**, considerata la sua **natura ricognitiva delle abilitazioni già conseguite** dopo la definizione delle graduatorie ad esaurimento, **non poteva contemplare la categoria dei docenti abilitati con i PAS**, per l'ovvia ragione per cui – al momento dell'entrata in vigore della **legge n. 14 del 24 febbraio 2012** - **non vi era alcun docente abilitato con i corsi di Tirocinio Formativo Attivo ovvero con i Percorsi Abilitanti Speciali.**

***

- **IL D.M. 572/2013 E LO SCIOGLIMENTO DELLA RISERVA PER I "CONGELATI SSIS" ABILITATI CON IL TFA.**

Il D.M. 572/2013, infine, ha previsto lo scioglimento della riserva dell'iscrizione in graduatoria per chi ha congelato la SSIS dell'ultimo ciclo 2007-09 e, iscrittosi con riserva all'epoca, ha completato la formazione e ottenuto il titolo frequentando i corsi di Tirocinio Formativo Attivo.

*** ***

✓ ***EXCURSUS NORMATIVO SUI PERCORSI ABILITANTI SPECIALI.***

Nel nostro sistema scolastico i Percorsi Abilitanti Speciali (cd. PAS) sono stati istituiti, anche se variamente denominati nel tempo (sessioni riservate, abilitazioni speciali, etc.), sempre con la medesima *ratio* legislativa: **consentire il**

[4]Si noti, peraltro, che i docenti che avevano frequentato il **IX ciclo SSIS** o i corsi biennali abilitanti di secondo livello ad indirizzo didattico (**COBASLID**), attivati nell'anno accademico **2007/2008**, così come i docenti iscritti nell'anno accademico **2007/2008** al corso di laurea in **scienze della formazione primaria** e ai corsi quadriennali di didattica della musica, invero, **sono confluiti nelle graduatorie di che trattasi dopo la loro configurazione ad esaurimento.**



Firmato Da: PETRACHI PINA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 6a658 - Firmato Da: NIRO FORTUNATO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 61bfb377ecfb5f02d83b14bce219f0f

**conseguimento dell'abilitazione all'insegnamento a quei docenti che, pur prestando da anni il loro servizio di insegnamento nella scuola pubblica, ne erano tuttavia sprovvisti**.

I corsi abilitanti consistono nella **certificazione delle competenze acquisite con lo svolgimento della funzione docente**, in un determinato periodo e per un determinato servizio scolastico, riconosciuta in favore del personale in possesso di un titolo di studio valido per l'accesso al concorso a cattedra.

Tutta la normativa di rango primario previgente all'emanazione del D.M. n. 81/2013 aveva da sempre considerato, quale **requisito sufficiente di accesso alle sessioni abilitanti riservate al personale docente,** il mero possesso di almeno 360 giorni complessivi di servizio aspecifico (cioè due anni di servizio prestato in qualsiasi classe di concorso).

I primi corsi abilitanti si perdono nel tempo fin dalla Legge n. 1074 del 6 dicembre 1971 che, antesignana del sistema, prevedeva l'istituzione di corsi di durata annuale, gratuiti e con esame finale. In questo periodo storico i docenti immessi in ruolo o con incarico a tempo indeterminato erano tenuti a seguire percorsi abilitanti speciali della durata di un solo mese.

Successivamente, con la Legge n. 477 del 30 luglio 1973, veniva consentito l'accesso alla carriera di insegnante ai soli docenti, già in possesso della prescritta abilitazione e di una determinata anzianità di servizio, che avessero superato un concorso per titoli ed esami riservato.

In seguito, con la Legge n. 270 del 20 maggio 1982, veniva richiesto, come requisito di accesso ad una sessione abilitante riservata, il mero incarico di insegnamento prestato nell'anno scolastico 1980/1981.

Con la Legge n. 246 del 4 luglio 1988, si istituivano i primi corsi abilitanti riservati a tutti coloro che avessero prestato servizio per almeno un biennio (360 gg) nei sette anni precedenti.

Mentre, con la Legge n. 417 del 27 dicembre 1989, si disponeva l'istituzione di un concorso abilitante per soli titoli che consentiva a chi avesse almeno 360 giorni di insegnamento non solo di ottenere l'abilitazione ma anche di essere "immesso in ruolo" *ope legis*.

Altresì, l'art. 2, comma 4, della Legge n. 124 del 3 maggio 1999 (e le relative ordinanze ministeriali n. 153 del 1999, n. 247 del 1999 e n. 33 del 2000) confermavano che il mero possesso dei 360 gg. di insegnamento prestato complessivamente, tra il 1995-1999, su una qualsiasi classe di concorso, dovesse essere l'unico requisito di accesso ai corsi abilitanti riservati.



Firmato Da: PETRACHI PINA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 6a658 - Firmato Da: NIRO FORTUNATO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 61bfb377ecfb5f02d83b14bce219f0f

Quindi, con l'art. 6-*bis* della Legge n. 306 del 27 ottobre 2000 e la successiva Ordinanza Ministeriale n. 1 del 2 gennaio 2001, venivano riaperti i termini di partecipazione alle sessioni riservate a coloro che avessero frequentato i corsi abilitanti previsti dall'ordinanza Ministeriale 153 del 1999 anche senza il requisito dei 360 gg di servizio, sanando ogni posizione.

Infine, la Legge n. 143 del 2004, penultima in ordine di temporale, e i successivi decreti attuativi del 2005, il D.M. n. 100 (specifico per gli insegnanti di musica), il D.M. n. 85 (per tutti gli altri docenti) e il D.M. n. 21 (per i soli insegnanti di sostegno) istituivano i corsi abilitanti riservati a tutti coloro che avessero insegnato per almeno 360 giorni dal 1 settembre 1999 alla data di entrata in vigore dei decreti stessi, consentendo loro il pieno inserimento nelle allora graduatorie permanenti, oggi denominate graduatorie ad esaurimento.

Da ultimo la Legge n. 296 del 26 dicembre 2006, e la Legge n. 244 del 24 dicembre 2007, riformavano il sistema di reclutamento dopo la chiusura delle SSIS (Scuole di specializzazione all'insegnamento secondario).

In particolare con l'articolo 2, comma 416, della Legge 244 del 2007, veniva prevista la definizione (con regolamento adottato dal Ministro della Pubblica Istruzione e dal Ministro dell'Università e della Ricerca) della disciplina dei requisiti e delle modalità della formazione iniziale e dell'attività procedurale per il reclutamento del personale docente.

Con il Regolamento ministeriale attuativo - D.M. n. 249/2010 - veniva quindi definita una nuova formazione iniziale degli insegnanti, consistente nella frequenza dei corsi annuali a numero programmato denominati corsi di Tirocinio Formativo Attivo (cd. TFA).

Tale formazione iniziale subiva successivamente una modifica con l'emanazione di un nuovo Regolamento (il Decreto Ministeriale n. 81/13) che, a dispetto del quadro normativo previgente, nell'istituire una nuova sessione riservata abilitante (il cd. PAS), ha modificato i requisiti di servizio necessari per l'ammissione, innalzandoli a tre annualità di insegnamento.

***

Infine, **il D.M. n. 81/2013**, con un'ulteriore modifica (**art. 4, comma 1, lett. *m***), aggiungendo il **comma 27-*bis*** all'**art. 15** del D.M. 249/2010, ha precisato che l'abilitazione conseguita al termine dei PAS **non consente l'inserimento nelle graduatorie ad esaurimento**.



Firmato Da: PETRACHI PINA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 6a658 - Firmato Da: NIRO FORTUNATO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 61bfb377ecfb5f02d83b14bce219f0f

Essa **dà diritto esclusivamente all'inserimento nella II fascia delle graduatorie di istituto (v. *ante*)** per la specifica classe di concorso o per il relativo ambito disciplinare.

Tale disposizione, invero, **non sarebbe illegittima laddove interpretata come mera preclusione all'inserimento dei docenti abilitati con il PAS nella terza fascia** delle graduatorie, definita dal legislatore come **fascia ad esaurimento, senza alcun pregiudizio in ordine all'inserimento nella fascia aggiuntiva.**

**Una tale interpretazione, invero, sarebbe possibile anche dopo l'emanazione del D.M. n. 53 del 14/06/2012**, con il quale sono stati previsti nuovi inserimenti nelle graduatorie valide per l'assunzione a tempo indeterminato, con la creazione di una fascia aggiuntiva (subordinata) alla III fascia, mentre **non è stato previsto l'inserimento nella medesima fascia aggiuntiva (subordinata) dei docenti abilitati a seguito della partecipazione ai PAS**; anche in questo caso **tale omissione può trovare una plausibile spiegazione** considerando che, **al momento dell'entrata in vigore del D.M. n. 53 del 14/06/2012, non vi era alcun docente abilitato con i PAS.**

*** ***

✓ **LETTURA COSTITUZIONALMENTE ORIENTATA DELLA NORMATIVA VIGENTE.**

Le ampie premesse sopra sviluppate sul sistema di reclutamento e sul sistema di formazione iniziale dei docenti, dunque, ci consentono di trarre delle conclusioni sulla corretta interpretazione della normativa di rango primario in *subiecta materia*. La **genesi storica delle fasce** delle graduatorie, concepite come **strumento di salvaguardia dei precedenti percorsi di abilitazione**, con conseguente **progressiva configurazione ad esaurimento, inizialmente delle prime due fasce e successivamente della terza fascia**, **non ha mai fatto venire meno il vincolo normativo del doppio canale di reclutamento**.

Ciò ha comportato la **necessità di prevedere fasce subordinate ai previgenti scaglioni ad esaurimento**; tale **fasce subordinate – inizialmente la TERZA e oggi la QUARTA – sono destinate ad accogliere tutti i nuovi abilitati/idonei** dopo la trasformazione ad esaurimento delle previgenti fasce.

Tale **interpretazione costituzionalmente orientata** della normativa vigente comporta **l'illegittimità degli atti impugnati per falsa applicazione** dell'**art. 1, comma 605, lett. c, della legge 27 dicembre 2006, n. 296;** dell'**art. 9, comma 20, della legge 12 luglio 2011, n. 106** e dell'**art. 14, comma 2-*ter*, della legge 24 febbraio 2012, n. 14.**



Firmato Da: PETRACHI PINA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 6a658 - Firmato Da: NIRO FORTUNATO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 61bfb377ecfb5f02d83b14bce219f0f

*

**IL COMBINATO DISPOSTO DELLE DISPOSIZIONI SOPRA CITATE, INFATTI, RISPONDE AD UNA DUPLICE ESIGENZA:**

1. **SALVAGUARDARE I PREGRESSI PERCORSI DI ABILITAZIONE** conferendo **priorità alla stabilizzazione dei docenti già inseriti nella terza fascia**, configurata **ad esaurimento e dunque non più permeabile** a nuovi inserimenti (ART. 1, COMMA 605, LETTERA C), DELLA LEGGE N. 296, DEL 27/12/2006).
2. **MANTENERE IL DOPPIO CANALE DI RECLUTAMENTO con la creazione di una IV fascia delle suddette graduatorie; fascia aperta all'ingresso dei nuovi abilitati/idonei** al fine di **assicurare il necessario collegamento tra le reiterate supplenze su posti vacanti in organico** di diritto e **la maturazione di un punteggio di servizio utile per avanzare di posizione in graduatoria** e, in tal modo, **coltivare un'aspettativa giuridicamente rilevante all'assunzione a tempo indeterminato per scorrimento di tali graduatorie** (ART. 14, COMMA 2-*TER*, DELLA LEGGE 24 FEBBRAIO 2012 N. 14).

******

- ***IN SUBORDINE:*** **ILLEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE DELLA IV FASCIA DELLE GRADUATORIE E DEGLI ATTI NORMATIVI PRESUPPOSTI** (ART. 1, COMMA 605, LETT. C, DELLA LEGGE 27 DICEMBRE 2006, N. 296; ART. 9, COMMA 20, DELLA LEGGE 12 LUGLIO 2011, N. 106; ART. 14, COMMA 2-*TER*, DELLA LEGGE 24 FEBBRAIO 2012, N. 14), OVE INTESI COME CODIFICAZIONE LEGISLATIVA DELLA **QUARTA FASCIA COME ARTICOLAZIONE INTERNA ALLE UNITARIE GRADUATORIE AD ESAURIMENTO RISERVATA AD UN NUMERO CHIUSO DI DOCENTI** ABILITATI SECONDO LE MEDESIME PROCEDURE PREVISTE PER I DOCENTI GIÀ INSERITI IN TERZA FASCIA**, IN RELAZIONE ALLA:**

  A. **VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 3, 51 E 97 DELLA COSTITUZIONE, COSÌ COME RECEPITI DELL'ART. 2 DELLA LEGGE N. 124/1999 E DALL'ART. 401 DEL T.U. 297/94,** OSSIA DELLE NORME CHA HANNO SANCITO IL **PRINCIPIO MERITOCRATICO** QUALE UNICO CRITERIO PER L'ASSUNZIONE DEGLI INSEGNANTI DELLA SCUOLA PUBBLICA.

Una diversa interpretazione della **QUARTA FASCIA** di cui all'art. 14, comma 2-*ter*, della legge 24 febbraio 2012, n. 14, intesa **NON COME legittima *fascia subordinata ma aperta* all'ingresso dei nuovi abilitati/idonei** (COSÌ COME LO ERA STATA, FINO AL 2007, LA **TERZA** FASCIA RISPETTO ALLE PRECEDENTI DUE AD



Firmato Da: PETRACHI PINA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 6a658 - Firmato Da: NIRO FORTUNATO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 61bfb377ecfb5f02d83b14bce219f0f

ESAURIMENTO); **MA COME** una ***mera articolazione interna alle unitarie graduatorie ad esaurimento*,** peraltro riservata ad un **numero chiuso** di docenti abilitati secondo le **medesime procedure** previste per i docenti già inseriti in terza fascia, invero, **non sarebbe costituzionalmente legittima.**

**Tale interpretazione, infatti, stravolgerebbe l'unitarietà della procedura e il principio meritocratico che la Legge n. 124/1999 ha posto alla base del sistema di assunzione** del personale insegnante della scuola pubblica.

In altri termini, **l'esistenza di una fascia delle graduatorie subordinata rispetto alle precedenti può trovare l'unica ragione giustificatrice** – così come avvenuto per la terza fascia rispetto alle precedenti due – **nella sua diversa natura di fascia aperta** all'ingresso di nuovi abilitati, **con contestuale salvaguardia delle posizioni acquisite dai docenti abilitati secondo le pregresse procedure di abilitazione.**

La diversa configurazione della quarta fascia come "***fascia ad esaurimento***" **subordinata** alla precedente **terza fascia, anch'essa ad esaurimento -** pur ospitando docenti abilitati con le medesime procedure previste per gli insegnanti inseriti in terza fascia **- condurrebbe a una patente violazione del criterio meritocratico affermato dalla sentenza n. 41 del 9 febbraio 2011,** che – come è noto - ha dichiarato **l'illegittimità costituzionale delle norme di legge istitutive degli elenchi di coda rispetto alla terza fascia** delle graduatorie ad esaurimento.

*

La quarta fascia, ove intesa come mera articolazione interna alle unitarie graduatorie ad esaurimento, in altri termini, riproporrebbe **l'illegittima suddivisione in fasce di soggetti destinati, in ordine progressivo, all'inserimento nelle unitarie graduatorie permanenti** così come **introdotta dai decreti ministeriali n. 123 del 27 marzo 2000 e n. 146 del 18 maggio 2000**.

Tali Decreti Ministeriali sono stati **ritenuti dal TAR Lazio illegittimi** proprio nella parte in cui prevedevano l'inserimento dei docenti nelle graduatorie in **quattro fasce autonome disposte secondo un ordine decrescente.**

Ed infatti la giurisprudenza amministrativa, con la **SENTENZA TAR LAZIO, SEZIONE TERZA *BIS*, n. 2799 del 2001**, pronunciandosi espressamente sul punto ha stabilito che

***"VANNO ANNULLATI:***

- ***il D.M. 27.3.2000,*** *pubblicato nella G.U. del 17.5.2000, recante norme sulle modalità di integrazione aggiornamento delle graduatorie permanenti di cui alla*



Firmato Da: PETRACHI PINA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 6a658 - Firmato Da: NIRO FORTUNATO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 61bfb377ecfb5f02d83b14bce219f0f

*legge n. 124/99, nella parte in cui (art. 2, commi IV e V) si stabilisce che* ***l'integrazione debba avvenire secondo scaglioni indicati in ordine di precedenza*** *e in considerazione anche del possesso o meno di requisiti di servizio nelle scuole statali;*

- ***il D.M. 18.5.2000,*** *pubblicato sulla G.U. del 23.5.2000, recante termini e modalità per la presentazione delle domande per la prima integrazione delle graduatorie permanenti nella parte in cui (art. 3 comma II)* ***sono previste distinte fasce di inserimento in ordine di precedenza."***

*

**IN TAL SENSO LA CORTE COSTITUZIONALE, CON LA SENTENZA N. 168/2004**:

- **mentre ha ritenuto manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale** sollevata dal TAR di Bologna in ordine all'**accorpamento della terza e della quarta fascia**, disposto con l'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 3 luglio 2001, n. 255, in quanto "***[...] non può trovare tutela l'affidamento di chi, avendo una certa posizione in una graduatoria, avrebbe potuto confidare di non essere, in futuro, scavalcato da alcuni di coloro che nella medesima lo seguivano [...]";***
- **ha lasciato indenne da tale criterio la prima e la seconda fascia**, ma solo perché **tali fasce avevano una natura diversa,** erano cioè **fasce ad esaurimento pensate per salvaguardare i pregressi percorsi di abilitazione**.

**Al di fuori di tale meccanismo di salvaguardia per i pregressi percorsi di abilitazione**, realizzato con la **dichiarazione ad esaurimento della precedenti fasce, non vi può essere alcuna legittima articolazione della graduatoria in varie *sub*-graduatorie.**

**Tale articolazione, già disposta nei due decreti annullati, determinerebbe il sovvertimento dei principi che regolano la selezione del personale per l'accesso a uffici della P.A., privilegiando il fattore temporale (avere conseguito i medesimi titoli per l'ammissione in data precedente) rispetto al fattore merito (essere in possesso di maggiori e più rilevanti titoli).**

**Ciò determinerebbe, altresì, un privilegio per i soggetti più anziani che naturalmente sono fra coloro che hanno conseguito precedentemente i medesimi requisiti, in un momento in cui invece la P.A. ha ritenuto di privilegiare nei concorsi a parità di punteggio i soggetti più giovani**.

*



Firmato Da: PETRACHI PINA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 6a658 - Firmato Da: NIRO FORTUNATO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 61bfb377ecfb5f02d83b14bce219f0f

Illuminante, in tal senso, è il percorso argomentativo seguito dalla recentissima **SENTENZA DELLA CORTE COSTITUZIONALE N. 41/2011**, chiamata a pronunciarsi **sull'inserimento in posizione subordinata a tutte le fasce,** disposto dall'art. 1, comma 4-*ter*, del decreto-legge 25 settembre 2009, n. 134, convertito nella legge 24 novembre 2009, n. 167, quale "*sanzione*" per i docenti che chiedevano il trasferimento da una graduatoria provinciale ad un'altra.

Ed invero, già il **TAR LAZIO, SEZ. TERZA *BIS***, con la **SENTENZA N. 10809 DEL 2008**, aveva inequivocabilmente affermato che: "[…] la *legge finanziaria per il 2007, con l'introduzione delle graduatorie a esaurimento, non ha intaccato il principio che sta alla base della legge n. 124/1999, e cioè che* ***la collocazione nelle graduatorie provinciali per l'insegnamento deve avvenire sulla base del criterio meritocratico del punteggio conseguito dagli iscritti,*** *in relazione ai titoli e alle esperienze formative maturate da ciascun insegnante* (cfr. **SENT. DELLA SEZ. 3 APRILE 2001, N. 2799**). ***La collocazione in graduatoria non può quindi essere disposta – se non in evidente contrasto con l'ora riferito principio – sulla base della maggiore anzianità di iscrizione in una medesima e conchiusa graduatoria****, ciò configgendo oltre che con la richiamata normativa primaria di riferimento anche con i principi costituzionali richiamati in ricorso (di uguaglianza, art. 3; di buon andamento della p.a., art. 97; di accesso agli uffici pubblici in condizioni di uguaglianza, art. 51, comma 1)* […].

*

La Corte Costituzionale, con la sentenza n. 41/2011, non si è soffermata solo sul problema dell' "eccentrica" disciplina contenuta nella norma impugnata per il biennio 2007 – 2009 per il quale si andava in coda in caso di trasferimento in altra Provincia, ma ha rivisitato l'intera disciplina, in un tentativo di chiarificazione e razionalizzazione del diritto esistente, riaffermando il **criterio del merito quale unica regola per la collocazione all'interno delle graduatorie del personale docente**.

Conclusivamente la Corte, alla fine del paragrafo 3.2 della motivazione della sentenza n. 41/2011, afferma testualmente: "[…] *Dal quadro normativo sopra riportato si evince che la scelta operata dal legislatore con la legge n. 124 del 1999, istitutiva delle graduatorie permanenti, è quella di* ***individuare i docenti cui attribuire le cattedre e le supplenze secondo il criterio del merito****.* (…) *La disposizione impugnata deroga a tali principi e, utilizzando il mero dato formale della maggiore anzianità di iscrizione nella singola graduatoria provinciale per attribuire al suo interno la relativa posizione, introduce una disciplina irragionevole che - limitata*



Firmato Da: PETRACHI PINA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 6a658 - Firmato Da: NIRO FORTUNATO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 61bfb377ecfb5f02d83b14bce219f0f

*all'aggiornamento delle graduatorie per il biennio 2009-2011 – comporta il totale sacrificio del principio del merito posto a fondamento della procedura di reclutamento dei docenti e con la correlata esigenza di assicurare, per quanto più possibile, la migliore formazione scolastica […]".*

*

L'inequivocabile presa di posizione della Corte Costituzionale in termini generali a favore del criterio del merito è senza ombra di dubbio utile al fine del giudizio di evidente illegittimità costituzionale di un sistema di reclutamento del personale docente che consentisse di valorizzare, ai fini della assunzione, un **elemento (quello della data di conseguimento del medesimo titolo di accesso nelle graduatorie) che nulla ha a che vedere con la valutazione del merito** e con la conseguente scelta del migliore candidato per la copertura del posto pubblico.

Tale disciplina, ove dovesse ritenersi introdotta con l'art. 14, comma 2-*ter,* della legge n. 14 del 24 febbraio 2012 a livello di normazione primaria, non potrebbe che comportare la declaratoria di illegittimità costituzionale delle epigrafate disposizioni di legge.

Ed infatti, a ben vedere, il quadro che si andrebbe a delineare non differisce in modo apprezzabile da quello censurato dalla Corte Costituzionale con riferimento all'istituto dell'inserimento in coda a tutte le fasce.

**In un caso** (collocazione in coda a tutte le fasce dei docenti che si trasferiscono da una provincia all'altra) **come nell'altro** (collocazione in fascia aggiuntiva alla III, o IV fascia, delle unitarie graduatorie ad esaurimento, con priorità nell'assunzione a favore dei docenti collocati nella fascia precedente in virtù della mera **anteriorità** del conseguimento del **medesimo** titolo di accesso in graduatoria) si consentirebbe, infatti, di acquisire una posizione di vantaggio sulla scorta di un **criterio cronologico** (**l'anzianità di iscrizione in graduatoria** per il sistema delle code o **l'antecedenza nell'acquisizione del medesimo titolo d'accesso** per l'iscrizione in una graduatoria provinciale per il sistema della fascia aggiuntiva o IV Fascia) del tutto svincolato dalle capacità e competenze dei candidati.

Per concludere, dunque, appare evidente che **la configurazione della IV fascia come mera articolazione interna alle unitarie graduatorie ad esaurimento**, riservata ad un **numero chiuso di docenti abilitati** secondo le **medesime procedure previste per i docenti già inseriti in terza fascia** - determinando la collocazione in posizione deteriore soggetti aventi maggior punteggio rispetto a soggetti che, con un punteggio inferiore, sono collocati in una fascia precedente - violerebbe i principi costituzionali di cui all'art. 3, comma primo, (uguaglianza),



Firmato Da: PETRACHI PINA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 6a658 - Firmato Da: NIRO FORTUNATO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 61bfb377ecfb5f02d83b14bce219f0f

all'art. 97, comma primo, (imparzialità della P.A.) e all'art. 51, comma 1, (accesso agli uffici pubblici in condizione di uguaglianza) della Costituzione.

***

**B. <u>VIOLAZIONE</u> DELLA CLAUSOLA 5 DELL'ACCORDO QUADRO ALLEGATO ALLA DIRETTIVA UE 1999/70 IN CONNESSIONE CON GLI ARTICOLI 11 E 117, PRIMO COMMA, DELLA COSTITUZIONE ITALIANA, NONCHÉ DELL'ARTICOLO 177 DEL TRATTATO CEE.**

**La configurazione della quarta fascia come fascia ad esaurimento, non aperta a nuovi ingressi, determinerebbe, inoltre, un** evidente il ***vulnus* ai principi di derivazione comunitaria in materia di prevenzione dell'abuso dei contratti a tempo determinato**.

**LA CORTE COSTITUZIONALE**, infatti, con **ordinanza n. 207/2013**, ha sottoposto alla Corte di Giustizia dell'Unione Europea, in via pregiudiziale ai sensi e per gli effetti dell'art. 267 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione europea, **la seguente questioni di interpretazione della clausola 5, punto 1**, dell'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, allegato alla direttiva del Consiglio 28 giugno 1999, n. 1999/70/CE: *"se la clausola 5, punto 1, dell'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, allegato alla direttiva del Consiglio 28 giugno 1999, n. 1999/70/CE debba essere interpretata nel senso che osta all'applicazione dell'art. 4, commi 1, ultima proposizione, e 11, della legge 3 maggio 1999, n. 124 (Disposizioni urgenti in materia di personale scolastico) – i quali, dopo aver disciplinato il conferimento di supplenze annuali su posti «che risultino effettivamente vacanti e disponibili entro la data del 31 dicembre», dispongono che si provvede mediante il conferimento di supplenze annuali, «in attesa dell'espletamento delle procedure concorsuali per l'assunzione di personale docente di ruolo» –* ***disposizione la quale consente che si faccia ricorso a contratti a tempo determinato senza indicare tempi certi per l'espletamento dei concorsi e in una condizione che non prevede il diritto al risarcimento del danno***.

SECONDO L'ORDINANZA DI REMISSIONE DELLA CORTE COSTITUZIONALE **IL SISTEMA DELLE GRADUATORIE PERMANENTI DEL PERSONALE A TEMPO DETERMINATO**, AFFIANCATO A QUELLO DEL PUBBLICO CONCORSO, **È IN GRADO DI GARANTIRE SIA CHE L'ASSUNZIONE DEL PERSONALE SCOLASTICO A TEMPO DETERMINATO AVVENGA CON CRITERI OGGETTIVI – CIOÈ SENZA ABUSI NÉ DISPARITÀ – SIA DI <u>CONSENTIRE A DETTO PERSONALE DI AVERE UNA RAGIONEVOLE PROBABILITÀ, NEL TEMPO, DI</u>**



Firmato Da: PETRACHI PINA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 6a658 - Firmato Da: NIRO FORTUNATO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 61bfb377ecfb5f02d83b14bce219f0f

**DIVENTARE TITOLARE DI UN POSTO DI RUOLO PER SCORRIMENTO DI TALI GRADUATORIE.**

In tal modo, secondo la Corte Costituzionale, la normativa nazionale è strutturata, almeno in linea di principio, in modo tale che **l'assunzione del personale scolastico con contratti a tempo determinato – pur non prevedendo la durata massima di tali contratti**, né il numero dei rinnovi degli stessi **– possa rispondere alle ragioni obiettive di cui alla clausola 5, punto 1**, della direttiva 28 giugno 1999, n. 1999/70/CE.

*

In questo senso si è anche pronunciata la **Corte di Cassazione italiana, con la sentenza 20 giugno 2012, n. 10127.** SECONDO IL CITATO APPRODO GIURISPRUDENZIALE, DUNQUE, IL **CONFERIMENTO DELLE SUPPLENZE TEMPORANEE SU POSTI VACANTI E DISPONIBILI** RISPONDE **ALL'ESIGENZA DI PARAMETRARE NELLA SCUOLA UNA FLESSIBILITÀ IN ENTRATA CHE COMPORTA UNA SITUAZIONE DI PRECARIETÀ, BILANCIATA, PERÒ, AMPIAMENTE DA UNA FONDATA ASPETTATIVA DI IMMISSIONE IN RUOLO GARANTITO DALLO SCORRIMENTO DELLE GRADUATORIE PERMANENTI**.

*

La Corte Costituzionale e la Corte di Cassazione, dunque, **considerano legittimo l'utilizzo del contratto a termine nel comparto scolastico per la copertura di vacanze d'organico**, **PURCHÈ** ciò sia **compensato dal rispetto delle procedure di reclutamento e di assunzione attraverso le graduatorie permanenti.**

In altri termini, i docenti **possono essere legittimamente utilizzati con contratti a termine su posti vacanti e disponibili**, nella *messianica* attesa di un concorso, **soltanto se – come contropartita rispetto a tale condizione di precarietà – l'incarico provvisorio consente di** maturare **punteggio di servizio utile per scalare le graduatorie da cui si attinge per l'assunzione a tempo indeterminato**.

**Una supplenza o più supplenze su posti vacanti e disponibili**, e quindi disposta non per rispondere a esigenze temporanee ed eccezionali ma per soddisfare esigenze permanenti e durevoli del datore di lavoro**, sono ritenute conformi ai suddetti principi di derivazione comunitaria soltanto a condizione che il lavoratore a termine possa utilizzare tale esperienza lavorativa ai fini della stabilizzazione per scorrimento delle graduatorie permanenti.**

**Una supplenza su posti vacanti e disponibili, non disposta nella prospettiva dell'assunzione a tempo indeterminato per scorrimento delle graduatorie**,



Firmato Da: PETRACHI PINA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 6a658 - Firmato Da: NIRO FORTUNATO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 61bfb377ecfb5f02d83b14bce219f0f

dunque, si porrebbe in **insanabile antinomia con la clausola 5, punto 1,** dell'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, allegato alla direttiva del Consiglio 28 giugno 1999, n. 1999/70/CE.

*

Le suddette conclusioni, infine, sono state confermate dalla recente **sentenza della Corte di Giustizia Ue, III Sezione, sentenza 26 novembre 2014, in cause riunite C-22/13, C-61/13, C-62/13 e C-418/13 *Mascolo, Forni, Racca, Napolitano* ed altri contro *Miur*.**

Al **punto 114** della suddetta sentenza è possibile leggere quanto segue: « *Per quanto riguarda l'esistenza di misure dirette a sanzionare l'utilizzo abusivo di una successione di contratti o rapporti di lavoro a tempo determinato, si deve rilevare, innanzitutto, che dalle ordinanze di rinvio risulta che, come espressamente indicato dalla Corte costituzionale nella sua seconda questione pregiudiziale nella causa C-418/13,* ***la normativa nazionale di cui trattasi nei procedimenti principali esclude qualsivoglia diritto al risarcimento del danno subito*** *a causa del ricorso abusivo a una successione di contratti di lavoro a tempo determinato nel settore dell'insegnamento. In particolare, è pacifico che* ***il regime previsto dall'articolo 36, comma 5, del decreto legislativo n. 165/2001 nel caso di ricorso abusivo ai contratti di lavoro a tempo determinato nel settore pubblico*** **non può conferire un siffatto diritto nei procedimenti principali.».**

La Corte di giustizia, inoltre, al **punto 115** afferma che «*è altresì incontroverso che la normativa nazionale di cui trattasi nei procedimenti principali non consenta neanche la trasformazione dei contratti di lavoro a tempo determinato successivi in contratto o rapporto di lavoro a tempo indeterminato,* ***essendo esclusa l'applicazione dell'articolo 5, comma 4 bis, del decreto legislativo n. 368/2001 alla scuola statale***».

In altre parole, dunque, **nella legislazione italiana non esiste alcun strumento per prevenire e sanzionare l'abuso dei contratti a termine nel comparto scolastico**, **FUORCHÈ il meccanismo di scorrimento delle graduatorie dal quale, tuttavia, sono stati esclusi i ricorrenti**

**Tale tesi, invero, nella causa svoltasi innanzi alla Corte di Giustizia Europea, è stata condivisa dall'Avvocatura dello Stato**. Nei suoi scritti difensivi, infatti, lo Stato Italiano ha sottolineato come la normativa sul reclutamento del personale scolastico a tempo determinato, pur non prevedendo la durata massima dei rapporti di lavoro o il numero massimo di rinnovi, è comunque congegnata in modo da salvaguardare il personale precario contro i rischi di un uso distorto di



Firmato Da: PETRACHI PINA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 6a658 - Firmato Da: NIRO FORTUNATO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 61bfb377ecfb5f02d83b14bce219f0f

tale strumento. **Il meccanismo di assegnazione delle supplenze, letto in combinazione con le regole sul doppio canale del reclutamento nei ruoli, costituirebbe infatti uno strumento per superare il precariato, e non per alimentarlo, in quanto il lavoratore a tempo determinato e inserito in un percorso che - sia pure in tempi non definibili a priori - lo conduce verso l'assunzione in ruolo**. In altre parole, **la circostanza che il reclutamento a tempo indeterminato di una parte del personale scolastico avvenga attraverso graduatorie nelle quali sono inseriti i lavoratori a tempo determinato** - e dunque che molti supplenti possano prevedere in modo attendibile i tempi di assunzione in base al punteggio acquisito in graduatoria - **fa sì che per il personale scolastico la distinzione tra il lavoro a tempo determinato e il lavoro a tempo indeterminato sia meno netta che in altri settori e conseguentemente siano molto attenuati anche i rischi della condizione di precarietà** che la disciplina europea del lavoro a tempo determinato vuole prevenire.

***

**C. VIOLAZIONE DELL'ART. 3 E 97 COST. - ECCESSO DI POTERE PER ILLOGICITÀ MANIFESTA, MANIFESTA INGIUSTIZIA E DISPARITÀ DI TRATTAMENTO – VIOLAZIONE DEI PRECETTI DI LOGICA E RAZIONALITÀ.**

**Il suddetto *vulnus* subito dagli odierni ricorrenti**, con la negazione di fatto di ogni possibilità di assunzione a tempo indeterminato, pur in presenza di vuoti d'organico rilevati dallo stesso Ministero oggi resistente, **inoltre, si manifesta *sub specie* di una ingiustificata discriminazione nei confronti di tutti gli insegnanti abilitati che, anche dopo la trasformazione delle graduatorie da permanenti ad esaurimento, hanno ottenuto l'inserimento nelle suddette graduatorie.**

Ricordiamo, infatti, che, **dopo la suddetta trasformazione delle graduatorie, non vi è stato un solo docente successivamente abilitato che non si sia potuto inserire nelle graduatorie**, e ciò, con tutt'evidenza, **per rispettare il vincolo comunitariamente imposto del doppio canale di reclutamento.**

In particolare, **dopo la configurazione ad esaurimento delle graduatorie, si sono inseriti:**

- i **docenti che avevano frequentato il IX ciclo SSIS o i corsi biennali abilitanti di secondo livello ad indirizzo didattico (COBASLID**), **attivati**



Firmato Da: PETRACHI PINA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 6a658 - Firmato Da: NIRO FORTUNATO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 61bfb377ecfb5f02d83b14bce219f0f

**nell'anno accademico 2007/2008 (cioè dopo la chiusura delle graduatorie ad esaurimento)[5];**

- **i docenti iscritti nell'anno accademico 2007/2008 (cioè dopo la chiusura delle graduatorie ad esaurimento) al corso di laurea in scienze della formazione primaria e ai corsi quadriennali di didattica della musica – vedi nota 4. ;**
- **i docenti che hanno conseguito l'abilitazione dopo aver frequentato i corsi biennali abilitanti di secondo livello ad indirizzo didattico (COBASLID), il secondo e il terzo corso biennale di secondo livello finalizzato alla formazione dei docenti di educazione musicale delle classi di concorso 31/A e 32/A e di strumento musicale nella scuola media della classe di concorso 77/A, nonché i corsi di laurea in scienze della formazione primaria negli anni accademici 2008-2009, 2009-2010 e 2010-2011 (cioè dopo la chiusura delle graduatorie ad esaurimento)[6].**

*

Dunque, per rispettare il doppio canale di reclutamento previsto dalla legislazione vigente, **hanno ottenuto l'inserimento nelle graduatorie, anche dopo la loro trasformazione in graduatorie ad esaurimento:**

- **tutti i docenti abilitati con il vecchio sistema di formazione degli insegnanti imperniato sulle SSIS;**

---

***5*** *Art. 5-bis della legge 30 ottobre 2008, n. 169 - Disposizioni in materia di graduatorie ad esaurimento*
*1. Nei termini e con le modalità fissati nel provvedimento di aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento da disporre per il biennio 2009/2010, ai sensi dell'articolo 1, commi 605, lettera c), e 607, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, i docenti che hanno frequentato i corsi del IX ciclo presso le scuole di specializzazione per l'insegnamento secondario (SSIS) o i corsi biennali abilitanti di secondo livello ad indirizzo didattico (COBASLID),* ***attivati nell'anno accademico 2007/2008****, e hanno conseguito il titolo abilitante sono iscritti, a domanda, nelle predette graduatorie, e sono collocati nella posizione spettante in base ai punteggi attribuiti ai titoli posseduti.*
*2. Analogamente sono iscritti, a domanda, nelle predette graduatorie e sono collocati nella posizione spettante in base ai punteggi attribuiti ai titoli posseduti i docenti che hanno frequentato il primo corso biennale di secondo livello finalizzato alla formazione dei docenti di educazione musicale delle classi di concorso 31/A e 32/A e di strumento musicale nella scuola media della classe di concorso 77/A e hanno conseguito la relativa abilitazione. 3. Possono inoltre chiedere l'iscrizione con riserva nelle suddette graduatorie coloro che si sono* ***iscritti nell'anno accademico 2007/2008*** *al corso di laurea in scienze della formazione primaria e ai corsi quadriennali di didattica della musica; la riserva è sciolta all'atto del conseguimento dell'abilitazione relativa al corso di laurea e ai corsi quadriennali sopra indicati e la collocazione in graduatoria è disposta sulla base dei punteggi attribuiti ai titoli posseduti.*
**6** Ai sensi del sopra citato articolo 14, comma 2-ter della legge n. 14 del 24 febbraio 2012 istitutiva della IV fascia delle graduatorie per cui è causa.



Firmato Da: PETRACHI PINA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 6a658 - Firmato Da: NIRO FORTUNATO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 61bfb377ecfb5f02d83b14bce219f0f

- **ma anche i neo abilitati che si sono iscritti ai corsi SSIS e hanno terminato il proprio percorso formativo con il nuovo sistema di formazione del TFA[7].**

*

**L'*excursus* normativo sopra tratteggiato, dunque, dimostra che, nelle more della definizione di un nuovo sistema di reclutamento, e vigendo dunque ancora il doppio canale di assunzione previsto dalla L. 124/1999, LE GRADUATORIE di cui all'articolo 1 del Decreto-Legge 7 aprile 2004, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 giugno 2004, n. 143, ANCHE DOPO LA LORO TRASFORMAZIONE IN GRADUATORIE AD ESAURIMENTO, SONO STATE COSTANTEMENTE INTEGRATE CON TUTTI I DOCENTI CHE SI SONO VIA VIA ABILITATI** (con l'ultimo ciclo SSIS o con i percorsi abilitanti COBASLID o con il corso biennale di secondo livello finalizzato alla formazione dei docenti di educazione musicale delle CLASSI DI CONCORSO 31/A E 32/a e di strumento musicale nella scuola media della CLASSE DI CONCORSO 77/A o con i corsi di laurea in SCIENZE DELLA FORMAZIONE PRIMARIA).

**E ciò, con tutt'evidenza, per rispettare il collegamento vigente tra il sistema di formazione iniziale e il sistema di reclutamento basato sul doppio canale e, quindi, anche sullo scorrimento delle graduatorie di cui all'articolo 1 del decreto-legge 7 aprile 2004, n. 97.**

**Il doppio canale di reclutamento, previsto dal legislatore quale ordinario strumento per la copertura dei posti vacanti e disponibili in organico di diritto, dunque, è stato indebitamente soppresso soltanto per i ricorrenti abilitatisi con il nuovo sistema dei PAS.**

*

Un costante orientamento della giurisprudenza ha applicato queste norme accogliendo l'interpretazione favorevole alle ragioni degli insegnanti che chiedevano il mero reinserimento nella graduatoria ad esaurimento. Queste sentenze, ormai numerose su tutto il territorio nazionale, riconoscono e tutelano il diritto soggettivo all'esatto inquadramento nella graduatoria, nonostante la sua trasformazione in graduatoria permanente ad esaurimento.

Il Tribunale di Pordenone, oltre all'inserimento per i TFA, sempre in data 2 novembre 2015 emetteva ordinanza **(NON RECLAMATA DALL'AMMINISTRAZIONE)** in un

**7** Il D.M. 572/2013, infatti, ha previsto lo scioglimento della riserva dell'iscrizione in graduatoria per chi ha congelato la SSIS dell'ultimo ciclo 2007-09 e, iscrittosi con riserva all'epoca, ha completato la formazione e ottenuto il titolo frequentando i corsi di Tirocinio Formativo Attivo



Firmato Da: PETRACHI PINA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 6a658 - Firmato Da: NIRO FORTUNATO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 61bfb377ecfb5f02d83b14bce219f0f

ricorso ex art. 700 iscritto al numero di RG 579/2015 con la quale disponeva l'inserimento nelle **GaE** per alcuni ricorrenti che avevano conseguito presso l'Università di Udine l'abilitazione di tipo **PAS**.

Con riferimento all'inserimento in graduatoria ad esaurimento, si vedano anche Trib. Modena, ordinanza del 01.08.2014, nonché la conforme giurisprudenza del Tribunale di Milano e del Tribunale di Verona.

Oltre a questa va ricordato il decreto monocratico 3421/2015 del Consiglio di Stato per il quale veniva disposto l'inserimento a pieno titolo per una abilitata PAS.

Al riguardo si citano ordinanze. cautelari di accoglimento C.d.S. n. 4333/2015, C.d.S. n. 4335/2015, n. 4336/2015 pronunciata nel proc. appello cautelare R.G. 10175/14, n. 4335/2015, nel proc. n. 10179/14 e n. 4338/2015.

Tra le ordinanze favorevoli la più nota è quella recante numero 2530/2015 emessa dal Consiglio di Stato lo scorso 10 giugno 2015.

Inoltre il Consiglio di Stato, con ulteriore provvedimento, C.d.S. ord. n. 5659 del 18 dicembre 2015, ha disposto che gli abilitati PAS debbano essere inseriti in GaE, e che il loro inserimento in Graduatoria ad esaurimento possa e debba comportare la stipulazione immediata di contratti sia a tempo determinato che indeterminato; ha stabilito il Consiglio di Stato che gli USR coinvolti (con riguardo all'ordinanza citata, Umbria e Lazio) devono dare esecuzione all'ordinanza entro 15 gg. (nominando, in caso di inottemperanza, il Prefetto di Perugia ed il Prefetto di Roma).

***** *** *****

Alla luce delle considerazioni svolte, le ricorrenti, rappresentate, difese e domiciliate come in atti, **chiedono all'On.le Tribunale adito di accogliere le seguenti**

## CONCLUSIONI

**PREVIO ACCERTAMENTO DELLA NULLITÀ E/O DELLA ILLEGITTIMITÀ CON CONSEGUENTE DISAPPLICAZIONE**

Del D.M. n. 235/2014 e per quanto d'interesse del D.M. 325/2015 nella parte in cui non contemplano, per gli aspiranti in possesso dei requisiti dei ricorrenti, la possibilità di inserimento nelle graduatorie ad esaurimento aggiuntive (IV fascia) già costituite in coda alla III fascia delle graduatorie ad esaurimento e utilizzabili per l'assunzione sul 50% dei posti vacanti e disponibili, e del Regolamento MIUR n. 81/2013 e di ogni provvedimento amministrativo ritenuto ostativo, nonché delle graduatorie ad esaurimento aggiuntive (IV fascia) dell'Ufficio Scolastico del FVG – Ambito Territoriale per la Provincia di Gorizia e, rilevata l'esistenza dei presupposti e delle condizioni di fondatezza dell'azione



Firmato Da: PETRACHI PINA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 6a658 - Firmato Da: NIRO FORTUNATO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 61bfb377ecfb5f02d83b14bce219f0f

**<u>ACCERTARE E DICHIARARE</u> alla luce di una lettura costituzionalmente orientata delle norme primarie sopra richiamate,** il diritto dei ricorrenti all'inserimento a pieno titolo - ciascuna per la propria classe di concorso (A043 e A050 per la Cassan e A059 per la Bregnant) - nelle graduatorie ad esaurimento aggiuntive (IV fascia) già costituite in coda alla III fascia delle graduatorie ad esaurimento per le relative classi di concorso della provincia di Gorizia valevoli per il triennio scolastico 2014/2017 con decorrenza dal vigenza delle stesse o dalla data della domanda giudiziale, nella posizione derivante dal punteggio attribuibile ai medesimi applicando la tabella di valutazione dei titoli prevista per la III fascia delle graduatorie ad esaurimento (Allegato n. 2 al D.M. 235/2014);

**<u>CONDANNARE</u>**

**le amministrazioni convenute ad emanare tutti gli atti ritenuti necessari a consentire l'inserimento** a pieno titolo nelle graduatorie ad esaurimento aggiuntive (IV fascia) già costituite in coda alla III fascia delle graduatorie ad esaurimento per le relative classi di concorso - come meglio indicate nelle tabelle riepilogative - della provincia di Gorizia valevoli per il triennio scolastico 2014/2017 con decorrenza dal vigenza delle stesse o dalla data della domanda giudiziale, nella posizione derivante dal punteggio attribuibile ai medesimi applicando la tabella di valutazione dei titoli prevista per la III fascia delle graduatorie ad esaurimento (Allegato n. 2 al D.M. 235/2014), con tutte le conseguenze di legge.

- **<u>IN SUBORDINE</u>, si chiede di sollevare la questione di legittimità costituzionale** dell'art. 1, comma 605, lett. c, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, dell'art. 9, comma 20, della legge 12 luglio 2011, n. 106 e dell'art. 14, comma 2-*ter*, della legge 24 febbraio 2012, n. 14, per:

- **Violazione** degli artt. 3, 51 e 97 della Costituzione, così come recepiti dall'art. 2 della legge n. 124/1999 e dall'art. 401 del T.U. 297/94, ossia dalle norme che hanno sancito il principio meritocratico quale unico criterio per l'assunzione degli insegnanti della scuola pubblica;
- **Violazione** della clausola 5 dell'accordo quadro allegato alla direttiva UE 1999/70 in connessione con gli articoli 11 e 117, primo comma, della Costituzione italiana, nonché dell'articolo 177 del trattato CEE;
- **Violazione** dell'art. 3 e 97 Cost.
- **Violazione e falsa applicazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 7/09/2005**, in connessione con gli articoli 11 e 117, primo comma, della Costituzione Italiana.



Firmato Da: PETRACHI PINA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 6a658 - Firmato Da: NIRO FORTUNATO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 61bfb377ecfb5f02d83b14bce219f0f

* * *

Con vittoria di spese e compensi del presente giudizio, da distrarre, in solido, in favore dei sottoscritti procuratori che dichiarano di aver anticipato le prime e non riscosso le seconde.

**ISTANZA PER LA DETERMINAZIONE DELLE MODALITA DELLA NOTIFICAZIONE NEI CONFRONTI DEI LITISCONSORTI**

***(EX ART. 151 C.P.C.)***

I sottoscritti procuratori che assistono, rappresentano e difendono i ricorrenti giuste procure in calce al presente ricorso,

**PREMESSO CHE**

- Il ricorso ha per oggetto l'accertamento del **diritto dei ricorrenti ad essere inseriti nelle graduatorie aggiuntive (IV fascia) già costituite in coda alla III fascia delle graduatorie ad esaurimento valevoli per il triennio 2014/2017**;
- Ciò implica che **tutti i candidati attualmente inseriti** nelle graduatorie ad esaurimento potranno concorrere all'assunzione **in tutti gli ambiti territoriali**, con conseguente **potenziale interesse contrario** di ciascuno di tali candidati **all'ampliamento della platea dei soggetti beneficiari del piano di stabilizzazione**;
- Ai fini dell'integrale instaurazione del contraddittorio, il ricorso *ut supra* **deve essere notificato ai docenti potenzialmente controinteressati**, ossia a **tutti i docenti attualmente inseriti nelle graduatorie ad esaurimento definitive dell'Ambito Territoriale di Gorizia,** per le classi di concorso A043, A050 e A059 **vigenti per gli anni scolastici 2014/2017.**

**RILEVATO CHE**

- **La notifica del ricorso** nei confronti degli eventuali controinteressati **nei modi ordinari sarebbe impossibile** in ragione dell'**immenso numero dei destinatari;**
- **l'efficacia della tradizionale notificazione per pubblici proclami è stata più volte messa in dubbio** e significative, al riguardo, sono le affermazioni contenute nella decisione della Quarta Sezione del Consiglio di Stato 19 febbraio 1990, n. 106, "[…] *Non pare possa ragionevolmente invocarsi un onere di diligenza media del cittadino - potenziale convenuto in un giudizio - di prendere visione costante del Foglio degli annunci legali della Provincia o della Gazzetta ufficiale, nei quali il sunto del ricorso viene pubblicato* […]";



Firmato Da: PETRACHI PINA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 6a658 - Firmato Da: NIRO FORTUNATO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 61bfb377ecfb5f02d83b14bce219f0f

- **la pubblicazione sulla G.U. appare comunque oltremodo onerosa per le ricorrenti;**
- già l'art. 12 della L. 21 luglio 2000, n. 205 aveva previsto la **facoltà, per il Giudice adito, di autorizzare la notifica con qualunque mezzo idoneo, compresi quelli per via telematica o *telefax*, ai sensi dell'art. 151 *c.p.c.*;**
- il **TAR Lazio**, quando è investito da azioni giudiziarie collettive, dispone sistematicamente - **quale forma di notifica diversa e alternativa rispetto alla tradizionale notificazione per pubblici proclami prevista dall'art. 150 c.p.c**. - la **pubblicazione del ricorso nel testo integrale sul sito *internet* del ramo di amministrazione interessata al procedimento su cui si controverte**;
- anche i **Tribunali del lavoro**, con recenti provvedimenti resi in controversie analoghe a quella in esame, hanno autorizzato tale forma alternativa di notifica riconoscendo esplicitamente che "[...] *l'urgenza e la sformatizzazione della presente procedura nonché la peculiarità del caso (...) giustificano il ricorso a **forme alternative di notifica nei termini stessi indicati dalla parte ricorrente; applicando pertanto l'art. 151 c.p.c**. autorizza la ricorrente alla chiamata in causa dei soggetti individuati con l'ordinanza del 31.8.2011 mediante inserimento del ricorso e dell'ordinanza stessa nell'apposita area tematica del sito istituzionale del Ministero convenuto e dell'Ufficio regionale per la Liguria [...]*" (Testualmente Tribunale di Genova, Sez. Lavoro, R.G. n. 3578/11 - provvedimento del 01/09/2011 pubblicato nel sito internet del M.I.U.R).

**RILEVATO, INFINE, CHE**

- Tale forma di notifica **continua a essere utilizzata in via ordinaria dal Giudice Amministrativo nonché dal Giudice Ordinario in tutte le ipotesi di vertenze collettive.** Si veda, all'uopo, il sito del MIUR all'indirizzo: *http://www.istruzione.it/web/ministero/proclami/proclami_12.*

Tutto ciò premesso, i sottoscritti avvocati

**FANNO ISTANZA**

Affinché la S.V.I., valutata l'opportunità di autorizzare la **notificazione con modalità diverse da quelle stabilito dalla Legge, ai sensi dell'art. 151 c.p.c**., in alternativa alla tradizionale notifica per pubblici proclami mediante l'inserimento in G.U.

**VOGLIA**

**AUTORIZZARE LA NOTIFICAZIONE DEL RICORSO**



Firmato Da: PETRACHI PINA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 6a658 - Firmato Da: NIRO FORTUNATO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 61bfb377ecfb5f02d83b14bce219f0f

- **nei confronti di tutti i docenti attualmente inseriti nelle graduatorie ad esaurimento definitive dell'Ambito Territoriale di Gorizia,** per le classi di concorso A043, A050 e A059 **- attraverso la pubblicazione sul sito *web* istituzionale del MIUR dei seguenti dati**:

**a) autorità giudiziaria** innanzi alla quale si procede, **numero di registro del ricorso** e **data dell'udienza**;

**b) nome dei ricorrenti** e indicazione dell'**amministrazione intimata**;

**c) indicazione dei potenziali controinteressati**, **genericamente individuati** come "***tutti i docenti attualmente* inseriti nelle graduatorie ad esaurimento definitive dell'Ambito Territoriale di Gorizia,** per le classi di concorso A043, A050 e A059***";***

**d) testo integrale del ricorso e pedissequo decreto di fissazione dell'udienza**.

******

**Si versano in atti i seguenti documenti:**

**1.** Copie titolo abilitante PAS, **2.** Copie domanda l'inserimento in graduatoria, **2A** Copia Graduatorie d'Istituto, **3.** Copia decreto di Pubblicazione delle Graduatorie ad Esaurimento, **3A.** Copie delle Graduatorie ad Esaurimento **4.** Copia dell'elenco degli esclusi della Graduatoria ad Esaurimento, **5.** Ordinanza Tribunale di Pordenone (**NON RECLAMATA DALL'AMMINISTRAZIONE**) nel ricorso RG 579/2015, **6.** DM 235/14, **7.** DM 81 del 2013;

*Ai sensi della Legge sul contributo unificato si dichiara che il valore della presente controversia di lavoro è di valore indeterminato ed il contributo unificato da versare è pari ad € 259,00.*

**Udine-Gorizia, li 11.05.16**

**Avv. Fortunato Niro** **Avv. Walter Miceli** **Avv. Fabio Ganci**



Firmato Da: PETRACHI PINA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 6a658 - Firmato Da: NIRO FORTUNATO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 61bfb377ecfb5f02d83b14bce219f0f